

a una soggezione casalinga. Intorno a voi molte voci ve la rappresenteranno come qualche cosa d'ingiusto, vi suggeriranno una più altera padronanza di voi stesse, vi ripeteranno che voi siete in tutto uguali ai vostri mariti, anzi per molti lati ad essi superiori. Alle voci serpentine, tentatrici, ingannevoli non siate altrettante Eve... O spose e madri cristiane, mai vi sorprenda la sete di usurpare lo scettro della famiglia » (*discorso*, 10 sett. 1941).

Così, solo nell'intreccio di forze cooperanti e gerarchizzate si stabilisce la pace familiare, pace da S. Agostino definita « ordinata imperandi obediendique concordia cohabitantium » (*De Civit. Dei*, 1, 19). Gli sposi devono « amare quel vincolo, che di ambedue fa un solo volere, ancorchè nel sentiero della vita l'uno preceda e l'altro segua » (Pio XII).

Sac. TULLO GOFFI

professore di Morale nel Seminario di Brescia

Matrimonio dei minorenni

Genoveffa, di anni 19, è spinta al male dalla madre, ma la coscienza sua non glielo permette.

Dopo mesi di relazione seria, decide di sposarsi con Omero: e con accurata diligenza prepara tutto il carteggio necessario per il matrimonio (carteggio civile e canonico, compresa la licenza del parroco suo per sposarsi altrove) e con questo carteggio completo, assieme allo sposo fugge nella confusione di una grande città, ove nessuno dei due ha residenza.

Si portano da un parroco e, raccontata la loro odissea, chiedono che li sposi subito.

Il parroco riceve immediatamente il consenso (promessa), ma non sa di quali permessi necessita per poter procedere « valide ac licite » al S. Matrimonio.

I

Dato che tutto il carteggio sia regolare, si suppone che consti con sicurezza del S. Battesimo degli sposi, del loro stato libero, ecc.

Can. 1021 § 1 «...Parochus exigat baptismi testimonium ab utraque parte... ».

Can. 1029 « Si alius parochus investigationem aut publicationes peregerit, de harum exitu statim per authenticum documentum certiore reddat parochum, qui matrimonio assistere debet ».

La fede di battesimo però deve essere recente, rilasciata in data non anteriore a 6 mesi prima del matrimonio; deve contenere tutte le annotazioni che devono farsi a norma del can. 470 § 2 e dell'articolo 225 dell'Istruzione della S. C. del 15 agosto 1936 dal titolo « Instructio servanda a tribunalibus dioecesis ».

etc. » (Acta Ap. Sedis, vol. XXVIII, pag. 313 seg.). Istruzione (S. C. Sacr., 29-VI-1941).

II

Se il parroco proprio degli sposi non eseguì, o non ottenne la dispensa delle pubblicazioni, occorrerà chiederla data l'urgenza all'Ordinario del luogo (can. 1028, § 1: « Loci Ordinarius proprius pro suo prudenti iudicio potest ex legitima causa a publicationibus etiam in aliena dioecesi faciendis dispensare »).

Inoltre il parroco dovrà chiedere anche all'Ordinario suo il permesso di procedere in base all'art. 13 della legge matrimoniale (27 maggio 1929).

E ciò per due motivi:

I) perchè gli sposi non hanno la residenza civile e quindi non si possono iniziare le pubblicazioni civili;

II) perchè la sposa è minorenni ed occorrerebbe l'assenso paterno che invece non è dato.

Infatti l'articolo 13 dice che il S. Matrimonio può essere ugualmente trascritto agli effetti civili, anche « se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa... ».

Bene inteso che « l'Ufficiale dello stato civile, oltre a chiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affiggere alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta. L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi ».

III

Essendo la sposa minorenni, occorre ottenere il permesso dall'Ordinario onde procedere.

E' vero che l'essere minorenni non è un impedimento canonico, a meno di essere inferiore ai 16 anni per lo sposo, ai 14 per la sposa (can. 1067, § 1: « Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non possunt »). Vi è però anche il can. 1034: « Parochus graviter filiosfamilias minores hortetur ne nuptias ineant, insciis aut rationabiliter invitis parentibus: quod si abnuerint, eorum matrimonio ne assistat, nisi consulto prius loci Ordinario ».

Quindi dovrà ottenere il permesso dall'Ordinario per poter assistere a tale matrimonio.

L'essere minorenni è un impedimento solo civile.

Il Codice Civile Italiano all'art. 90 dice: « Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su di lui la patria potestà o la tutela ».

Art. 2: « La maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno ».

Però (art. 90): « Quando è negato l'assenso, il matrimonio può essere autorizzato per gravi motivi dal Procuratore generale, presso la corte d'appello ».

Tuttavia in Diritto Concordatario, se il matrimonio è stato celebrato col dovuto permesso ed autorizzato dall'Ordinario, inviando il parroco all'Ufficiale di stato civile l'atto di matrimonio celebrato, questi lo deve trascrivere agli effetti civili senz'altro.

Difatti non essendo compreso tra i casi elencati nell'art. 12 della Legge sul Matrimonio (27 maggio 1929), l'Ufficiale di stato civile non può fare opposizione.

All'art. 16 (della legge citata sul matrimonio) si legge: « la trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge ».

Infatti (circ. Min. Giustizia e Affari di culto, 19 febbraio 1930) « ...per l'art. 13 della ripetuta legge 27 maggio 1929 n. 847, mancando le pubblicazioni, e la dispensa relativa, *non può essere negata la trascrizione* del matrimonio celebrato innanzi al ministro del culto cattolico, con sola dispensa da parte delle autorità ecclesiastiche da impedimenti esistenti pure nel diritto civile (oppure senza alcuna dispensa, perchè l'impedimento è ignoto al Diritto Canonico); e ciò purchè non esista alcuna delle circostanze indicate nell'art. 12 della stessa legge... ».

E (circolare Min. Giustizia e Affari di culto 30 luglio 1930): « E' certo che la trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile è *impedita* solo dalla esistenza di quelle cause che sono enumerate nell'art. 12 della legge. Altri impedimenti indicanti nel codice civile, benchè non dispensati dalle autorità civili, non possono ostacolare la trascrizione ».

Quindi ottenuto il permesso, celebrato il S. Matrimonio, il parroco ne invierà l'atto al Municipio e senz'altro otterrà la trascrizione coi conseguenti effetti civili.

CONCLUSIONE

Il parroco necessita:

- 1) della dispensa delle pubblicazioni canoniche;
- 2) del permesso di procedere in base all'art. 13;
- 3) del permesso di procedere, sebbene la sposa sia minore.

Avrà così ottemperato al can. 1091, § 1: « Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil ejus validae ac licitae celebrationi obsistere » ed al can. 1030, § 1: « parochus matrimonio ne assistat, antequam omnia documenta necessaria receperit... ».

CARL. PIETRO SPADA

dell'Ufficio matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano